NOTA INFORMATIVA N. 21/2020

DECRETO LIQUIDITA': MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO E ALLA DISCIPLINA SULLA CRISI D'IMPRESA

Il decreto Liquidità prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità aziendale delle imprese che erano in equilibrio prima della crisi, anche disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale. Inoltre, sino al 30 giugno 2020, le imprese sono sottratte all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza e di conseguenza sospesi i termini di decadenza delle azioni a tutela dei creditori di imprese insolventi. Viene infine rinviata di un anno l'entrata in vigore delle norme sulla crisi d'impresa, ferme restando quelle già in vigore.

Rilevanti novità sono contenute in materia concorsuale e soprattutto societaria nel D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità).

1. Sulla cristallizzazione della continuità aziendale

Come è noto, nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere osservati alcuni principi o postulati, uno dei quali è quello della *valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale* (art. 2423 *bis*, co. 1, n. 1), cod. civ.). L'OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, integra ed interpreta sul piano della tecnica la norma chiarendo che, nel preparare il bilancio, occorre "effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio" (§ 22).

L'emergenza Covid-19, con l'interruzione o la compressione dell'attività produttiva, può avere messo in dubbio la continuità aziendale (*going concern*) anche solo a breve termine e costringere quindi la società a valutare le poste patrimoniali in un'ottica di prevedibile liquidazione. L'art. 7 del decreto stabilisce che, se la continuità aziendale sussisteva alla data di chiusura dell'ultimo esercizio (e comunque fino al 23.2.2020), si ritiene che essa permanga fino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2020; per esempio, se sussisteva nel bilancio al 31.12.2019, non è necessario valutare se essa si mantenga durante l'esercizio 2020.

Molto chiara è sul punto la relazione governativa. "Si rende necessario neutralizzare gli effetti derivanti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità".

2. Sospensione delle norme sulle perdite del capitale

L'art. 6 del decreto dispone la disapplicazione degli artt. 2446, 2447, 2482 *bis*, 2482 *ter* e 2545 *duodecis* cod. civ. con riferimento alle perdite di capitale dovute

alla crisi da Covid-19 e rilevate negli esercizi che chiudono nel periodo dal 9.4.2020 al 31.12.2020.

Pertanto, appurato che il capitale è andato perduto nelle s.p.a., s.r.l e società cooperative, almeno, a seconda del tipo di società, per un terzo o interamente (o è sceso al disotto del minimo di € 50.000 o € 10.000) a causa di eventi dovuti all'emergenza *Corona virus* – determinazione indubbiamente non facile data la interconnessione che lega tutte le operazioni aziendali – gli organi sociali non dovranno convocare l'assemblea, sottoporle una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e chiedere di emettere i previsti provvedimenti che, nei casi più gravi, arrivano alla ricapitalizzazione, alla trasformazione della società o alla sua messa in liquidazione. In questi ultimi casi, quindi, non si applica l'art. 2484, n. 4), che, in caso di perdita del capitale, causa lo scioglimento della società ove l'assemblea non adotti la c. d. delibera salvifica; pertanto gli amministratori, e di conseguenza i sindaci, non si renderanno responsabili nei confronti della società e dei creditori per l'inosservanza dei loro doveri, tra cui preminente è quello di limitarsi ad una gestione meramente conservativa.

Probabilmente per una svista è stata disposta la disapplicazione dell'art. 2545 *duodecis* nella sua interezza, per cui la cooperativa, a differenza delle s.p.a. e delle s.r.l., non dovrebbe sciogliersi anche se la causa di scioglimento, pur sempre derivante dall'emergenza Covid-19, fosse diversa dalla perdita del capitale.

Si fa presente che, dovendo mantenersi una corretta informazione contabile (*financial reporting*), opportunamente richiamata anche nella relazione governativa, i creditori, esaminando il bilancio, avranno modo di rilevare se la società ha perso il capitale proprio e sta operando solo col capitale preso a credito, ancorché con le agevolazioni creditizie disposte dalle altre norme del decreto in esame.

3. Disposizioni in materia di crisi d'impresa

3.1 L'art. 5 rinvia l'entrata in vigore delle norme sulla crisi d'impresa (D. lgs 12 gennaio 2019, n. 14) al 1° settembre 2021. Il rinvio è stato dettato principalmente perché si è preso atto che le conseguenze economiche della pandemia sulle imprese hanno comportato l'inadeguatezza, almeno temporanea, degli indici di allerta premonitori della crisi d'impresa; in questo frangente, inoltre, un anno in più dovrebbe sicuramente giovare ad una migliore conoscenza della legge da parte degli operatori del settore e all'adeguamento delle strutture giudiziarie ad una disciplina fortemente innovativa.

Sono espressamente confermate tutte le norme sulla crisi d'impresa già entrate in vigore, come, per esempio, sulla necessità che le imprese si dotino di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile (c. d. Or.Am.Co.) adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 2086 cod. civ.) e sull'estensione dell'obbligo del controllo contabile nelle s.r.l. (art. 2477).

3.2 Al fine di evitare un esito infausto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che potevano avere esiti favorevoli prima dello scoppio della crisi epidemica, l'art. 9 introduce le seguenti disposizioni:

1) proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, che abbiano già conseguito con successo l'omologa da

parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, quando detti termini scadono tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021;
2) possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un ulteriore periodo di 90 giorni per elaborare una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione, quando tali procedure siano pendenti al 23.2.2020 e i creditori non si siano già espressi votando contro la proposta del debitore;
3) possibilità per il debitore di prorogare unilateralmente, ma motivatamente, fino a sei mesi i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta di concordato e negli accordi di ristrutturazione, sempre che tali procedure siano pendenti al 23.2.2020 e salvo, ove siano state presentate opposizioni, la verifica da parte del tribunale della convenienza della proposta del debitore;
4) possibilità per il debitore – che ha proposto un concordato o un accordo di ristrutturazione, anche riservandosi di presentare successivamente la proposta definitiva, e ha ottenuto dal tribunale la protezione mediante inibitoria di azioni esecutive e cautelari dei creditori (*authomatic stay*) – di chiedere, ove il termine già concesso non sia prorogabile o addirittura scaduto, ma anche in pendenza di istanza di fallimento, un nuovo periodo di protezione fino a novanta giorni, allegando gli eventi negativi patiti per effetto dell'emergenza da *Corona virus*.

3.3. L'art. 10 dispone l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento – anche in proprio e prescindendo da una causalità da Covid-19 – depositati fra il 9.3. e il 30.6.2020, salvo che il ricorso venga prodotto dal pubblico ministero con richiesta di provvedimenti conservativi o cautelari onde precludere condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori.

Il periodo di 113 giorni su indicato non entra nel computo dei termini di decadenza di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento (art. 10 *bis*, l. fall.) e di 3 anni dal fallimento e 5 anni dal compimento dell'atto revocabile per l'esercizio di azioni revocatorie (art. 69 *bis*).

Vale la pena ricordare che il decreto, entrato in vigore oggi, 9 aprile, deve essere convertito in legge entro 60 giorni.

Milano, 9 aprile 2020

studio verna società professionale
reparto consulenza giudiziaria